

ASSOCIAZIONI

Comuni e Rendicampi Ufficiali del Parlamento... Roma... Per fatto il Regno... Solo Giornale, senza Rendicampi...

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunci giudiziari, cont. 25. Ogni altro avviso cont. 50 per linea di stampa o spazio di linea.

AVVERTENZE

Le Associazioni e le Istruzioni si recano alla Tipografia Eredi Bottaia in Roma, via dei Lucchesi, n. 41. In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1719 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Articolo unico. Fino all'approvazione del bi-

Stato di prima previsione della spesa del MINISTERO DELLA GUERRA per l'anno 1874.

Table with columns: Numero, Denominazione, Prima previsione per l'anno 1874, Somma trasportata dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1873, TOTALE. Includes sections for CARITOLI (Spesa Ordinaria and Spesa Straordinaria) and RIPILOGO.

Visto: Il Ministro delle Finanze M. MINISTRI.

Il N. 1733 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1. Chiunque affidi, o a qualsivoglia titolo, domestici o nazionali o stranieri, individui dell'uno o dell'altro sesso, minori di anni di-

lanco definitivo per l'anno 1874, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE

M. MINISTRI.

dei diritti della patria potestà per quel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli, ai sensi degli articoli 235 e 269 del Codice civile.

Art. 2. Chiunque nel Regno tiene presso di sé nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, individui minori di anni diciotto i quali non siano suoi figli, sarà punito col carcere da tre a sei mesi e colla multa da cento a cinquecento lire.

Qualora il minore sia stato abbandonato, ovvero per effetto di privazione di alimenti o di maltrattamenti o sevizie abbia sofferto grave pregiudizio nella salute od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sé, la pena del carcere sarà da sei mesi ad un anno, sempreché il fatto non costituisca un reato più grave.

Art. 3. Chiunque affidi o consegnò nello Stato o conduca all'estero per affidare o consegnare a nazionali o stranieri individui minori di anni diciotto, benché propri figli od amministrati, e chiunque, nazionale o straniero, riceva i detti individui per condurli, affidarli o consegnarli all'estero allo scopo d'impiegarli in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nell'esercizio delle professioni girovaghe di cui nell'articolo 1, sarà punito col carcere da sei mesi ad un anno e colla multa da cento a cinquecento lire.

Art. 4. I nazionali che in estero Stato tengono presso di loro, nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, individui nazionali minori di anni diciotto, saranno puniti col carcere da uno a due anni e con la multa da cinquecento a mille lire.

Qualora risultò dal procedimento che il minore sia stato abbandonato, o che per effetto di privazione di alimenti, o di maltrattamenti, o sevizie, abbia sofferto grave pregiudizio nella salute, od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sé, la pena del carcere potrà estendersi fino a tre anni, sempreché il fatto non costituisca un reato più grave.

Art. 5. Chiunque, con violenza o con frode, rapisce o faccia rapire individui minori degli anni ventuno, ovvero, con artifizii o seduzioni, sottragga o faccia sottrarre individui minori di anni diciotto ai genitori, tutori o a chi ne ha la direzione e la cura, per impiegarli nel Regno o all'estero nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, sarà punito, nel caso di violenza o di frode, con la reclusione da tre a cinque anni se l'impiego deve aver luogo nel Regno, e con la reclusione da cinque a sette anni se l'impiego deve aver luogo all'estero; e, in caso di artifizii o seduzioni, col carcere da uno a tre anni se l'impiego deve aver luogo nel Regno, e col carcere da tre a cinque anni se l'impiego deve aver luogo all'estero.

Con le stesse pene, applicate nel minimo della durata, sarà, secondo la diversità dei casi, punito chi nel Regno o in estero Stato tiene presso di sé, nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, individui minori di anni diciotto, stati rapiti con violenza o con frode, ovvero sottratti con artifizii e seduzioni.

Art. 6. Qualora il minore respito o sottratto sia stato abbandonato, ovvero per effetto di privazione di alimenti, o di maltrattamenti, o sevizie, abbia sofferto grave pregiudizio nella salute, od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sé, il colpevole sarà punito, nel caso di reato eseguito con violenza o con frode, con la reclusione da cinque a sette anni se il fatto di abbandono o di maltrattamenti abbia avuto luogo nel Regno, e con la reclusione da sette a dieci anni se abbia avuto luogo all'estero; e nel caso di sottrazione eseguita con artifizii o seduzioni, col carcere da tre a cinque anni se il fatto di abbandono o di maltrattamenti abbia avuto luogo nel Regno, e colla reclusione da tre a sette anni se abbia avuto luogo all'estero.

Qualora il fatto costituisca per se stesso un reato maggiore, si applicherà la pena di questo, e non mai nel minimo del grado.

Ove poi, prima di ogni procedimento od istanza, il colpevole rimetta volontariamente in libertà la persona rapita o sottratta, senza averla offesa e senza averne abusato, restituendola alla sua famiglia o alla casa ed alla persona a cui la rapì o sottrasse, o collocandola in luogo sicuro, la pena della reclusione discenderà a quella del carcere da uno a tre anni, e la pena del carcere sarà da uno a sei mesi.

Art. 7. Saranno puniti colle pene stabilite dagli articoli precedenti non soltanto gli autori dei reati in essi preveduti, ma ancora i complici dei medesimi.

Art. 8. Qualunque atto di affidamento o consegna in qualunque forma compilato per uno degli scopi indicati negli articoli 1 e 6, fatto prima o dopo la pubblicazione della presente legge, è nullo e di nessun effetto, sebbene lo scopo sia stato celato o simulato in qualsiasi

modo, ed anche per via di cessioni intermedie al Regno che all'estero.

Art. 9. I genitori, i tutori o chiunque altro avesse affidato o consegnato individui minori di anni diciotto per impiegarli nell'esercizio di professioni girovaghe, dovranno, sotto pena di multa da cinquanta a cento lire, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, denunziare o notificare al sindaco del comune in cui hanno domicilio, od al rappresentante diplomatico o consolare del Regno d'Italia, se si trovano all'estero, i loro figli o amministrati impiegati nel Regno o all'estero nelle professioni menzionate nell'articolo 1.

L'atto di notificazione o denuncia conterrà il nome, il cognome, l'età e il luogo di nascita di i minori o delle persone a cui furono consegnati e presso cui si trovano, il luogo dell'attuale o dell'ultima loro dimora, la professione a cui furono impiegati e tutte le altre notizie che fossero necessarie per poterli rintracciare.

Art. 10. Coloro che tengono presso di sé nel Regno o all'estero individui nazionali minori di anni diciotto, impiegati nell'esercizio di professioni girovaghe, dovranno, sotto pena di multa da cento a cinquecento lire, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, notificare o denunciare al sindaco del comune ove hanno domicilio o dimora, od al rappresentante diplomatico o consolare del Regno d'Italia, se si trovano all'estero, gli individui minori di anni diciotto che tengono impiegati nell'esercizio delle dette professioni girovaghe.

Essi dovranno nello stesso tempo restituire alle loro famiglie se si trovano nel Regno, o farli, a loro spese, rimpatriare se si trovano all'estero; e, non potendo ciò direttamente adempire, dovranno nel detto termine presentarsi al sindaco od ai regi rappresentanti diplomatici o consolari, che provvederanno per la restituzione alla famiglia, o pel rimpatrio dei detti minori nei modi indicati nell'articolo 12.

Art. 11. I sindaci ed i regi rappresentanti all'estero dovranno, entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, compilare d'ufficio, secondo le notizie da loro raccolte, un elenco dei minori nazionali del rispettivo comune o consolato, che si trovano impiegati nel Regno o all'estero nelle professioni girovaghe menzionate nell'articolo 1. Essi si varranno delle notificazioni o denunce prescritte dagli articoli 9 e 10, e le completano in quanto occorre; raccoglieranno ed aggiungeranno tutte le altre notizie che potranno essere utili, sia per la restituzione alla propria famiglia o pel rimpatrio dei suddetti minori, sia per gli effetti penali della presente legge.

Art. 12. L'elenco sarà trasmesso al Ministro dell'Interno, e contemporaneamente i sindaci ed i regi rappresentanti diplomatici e consolari provvederanno d'ufficio per la restituzione alla propria famiglia, o per il rimpatrio immediato, dei minori compresi nell'elenco medesimo.

La spesa occorrente, se manca ogni altro mezzo a pronta disposizione dei detti regi rappresentanti, verrà anticipata dallo Stato, salvo il rimborso a carico solitale dei genitori o tutori, detentori o padroni.

Art. 13. Qualora i minori, di cui è parola negli articoli precedenti, non abbiano né genitori, né tutori, né persona alcuna che possa prendere cura della loro persona e della loro educazione, saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di educazione o di lavoro, finché abbiano raggiunto la maggiore età od abbiano appreso un mestiere o una professione.

Art. 14. L'azione penale per i fatti preveduti dalla presente legge si esercita d'ufficio dal Pubblico Ministero ed anche in contumacia dell'imputato assente dal Regno.

Sono applicabili ai medesimi, in quanto la presente legge non abbia altrimenti disposto, il libro primo del Codice penale e le regole generali sulla competenza delle autorità giudiziarie. Potranno leggersi si diffidamento anche i verbali, rapporti, lettere ed altri documenti, benché privati, provenienti dall'estero.

Art. 15. Le disposizioni della presente legge avranno effetto dalla sua pubblicazione. Quelle però degli articoli 2 e 4 avranno effetto dal termine dei quattro mesi conosciuti dall'articolo 10. Ciò non pertanto, se siano commessi fatti che erano già punibili secondo il Codice penale, le disposizioni di questo saranno applicate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI VISCONTI-VENOSTA.

Per decreto Reale del 18 ottobre p. p., i signori comm. Paolo Baravelli, ispettore generale nel Ministero delle Finanze, e cav. Luigi Bodio, capo di divisione nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, furono nominati membri della Commissione istituita con R. decreto del 12 marzo 1871 per studiare e riferire intorno all'ordinamento tributario dei comuni delle provincie.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, S. M. ha, in udienza del 30 novembre 1873, fatta la seguente disposizione:

Boggiano Mario Albino, tenente nell'arma del Genio, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione.

S. M., coi decreti infranotati, ha fatte le seguenti disposizioni nel personale dell'Amministrazione carceraria:

Con RR. decreti del 20 novembre 1873: Preta Giuseppe, applicato di 1ª classe, nominato contabile di 2ª classe;

Longhi Nicola, id. id.;

Di Pietro Giuseppe, reggente vicedirettore di 2ª classe con lire 1800, portato lo stipendio a lire 2000 coll'obbligo di esercitare le funzioni di contabile.

Con R. decreto del 30 novembre 1873: Raimondi Giuseppe, direttore di 5ª classe, collocato in aspettativa a causa di salute per la durata di tre mesi.

Con RR. decreti del 27 novembre 1873: Soffietti cav. Alessandro, reggente direttore di 1ª classe, nominato direttore di 1ª classe;

Ponticelli cav. Leopoldo, direttore di 2ª classe, promosso per merito direttore di 1ª classe;

Serventi cav. Giovanni, reggente direttore di 2ª id., nominato direttore di 2ª id.;

Brunati cav. Felice, reggente direttore di 2ª id., nominato direttore di 2ª id.;

Garrone cav. Martino, reggente direttore di 2ª id., nominato direttore di 2ª id.;

Fioretta cav. Pietro, reggente direttore di 2ª id., nominato direttore di 2ª id.;

Pilo cav. Luigi, reggente direttore di 2ª id., nominato direttore di 2ª id.;

Angelini cav. Alberto, reggente direttore di 2ª id., nominato direttore di 2ª id.;

Bejletti cav. Giuseppe, reggente direttore di 2ª id., nominato direttore di 2ª id.;

Cuneo cav. Paolo, reggente direttore di 3ª id., promosso per merito direttore di 2ª id.;

Diana cav. Luigi, reggente direttore di 3ª id., nominato direttore di 3ª id.;

Canova Bartolomeo, reggente direttore di 3ª id., nominato direttore di 3ª id.;

Stellato Leopoldo, reggente direttore di 3ª id., nominato direttore di 3ª id.;

Pizzorno Giuseppe, direttore di 4ª id., promosso per merito direttore di 3ª id.;

Cavallotti Carlo, direttore di 4ª id., promosso per merito direttore di 3ª id.;

Mattara Pasquale, direttore di 4ª id., promosso per merito direttore di 3ª id.;

Ballarino Luigi, direttore di 4ª id., promosso per merito direttore di 3ª id.;

Bernabò-Silvestra Aristide, direttore di 4ª id., promosso per merito direttore di 3ª id.;

Gaspero Eibano, direttore di 5ª id., promosso per merito direttore di 4ª id.;

Bucci Tito, direttore di 5ª id., promosso per merito direttore di 4ª id.;

Belladonna Nicolo, direttore di 5ª id., promosso per merito direttore di 4ª id.;

Laura Giacomo Filippo, vicedirettore di 1ª id., promosso per merito direttore di 5ª id.;

Gorrea Candido, vicedirettore di 1ª id., promosso per merito direttore di 5ª id.;

Garzini Serafino, vicedirettore di 1ª id., promosso per merito direttore di 5ª id.;

Biamonti Angelo, vicedirettore di 1ª id., promosso per merito direttore di 5ª id.;

Broda Giuseppe, vicedirettore di 1ª id., promosso per merito direttore di 5ª id.;

Garneri Stefano, vicedirettore di 1ª id., promosso per merito direttore di 5ª id.;

Bonavara Giuseppe, vicedirettore di 1ª id., promosso per merito direttore di 5ª id.;

De Blay Guglielmo, vicedirettore di 1ª id., promosso per merito direttore di 5ª id.;

Maresca Luigi, vicedirettore di 1ª id., promosso per merito direttore di 5ª id.;

Doria Nicola Maria, vicedirettore di 1ª id., promosso per merito direttore di 5ª id.;

Cedolo Simone, vicedirettore di 2ª id., promosso per merito direttore di 1ª id.;

Varriani Antonio, vicedirettore di 2ª id., promosso per anzianità vicedirettore di 1ª id.;

Virgilio Leonardo, vicedirettore di 2ª id., promosso per merito vicedirettore di 1ª id.;

Amidei Cesare, vicedirettore di 2ª id., promosso per anzianità vicedirettore di 1ª id.;

Scala Emanuele, contabile di 2ª id., promosso per merito contabile di 1ª id.;

Grandis Valentino, contabile di 2ª id., promosso per anzianità contabile di 1ª id.;